

Circolare n° 4/2025

## INFORMAZIONI DI INIZIO ANNO

Spett.le Cliente

Stante l'inizio del nuovo anno, con la presente elenchiamo una serie di informazioni/adempimenti utili, anche da diffondere al personale presso le Vostre aziende:

### 1) DETRAZIONI FISCALI

I contribuenti (lavoratori/collaboratori) sono tenuti a comunicare eventuali variazioni in merito al DOMICILIO FISCALE / RESIDENZA all'1/1 di ciascun anno.

- Ricordiamo, poi, che tutte le variazioni riguardanti:
- carichi familiari ai fini delle relative detrazioni;
- situazione reddituale (es: altro impiego) ai fini dell'applicazione del Bonus c.d. "100 euro";

dovranno esserci comunicate tempestivamente (anche durante l'anno).

In assenza di indicazioni, infatti, Lo studio si solleva da ogni responsabilità in merito a eventuali mancanze o ritardi da cui derivasse un utilizzo erroneo della dichiarazione stessa.

Si ricorda, inoltre, che l'indicazione di eventuali variazioni di residenza è un onere del SOLO lavoratore: il datore, infatti, dopo aver informato i dipendenti a riguardo, non potrà mai essere considerato responsabile di violazioni in merito.

Rispetto a questo, si noti che dal 01/03/2022 le detrazioni per carichi familiari sono rimaste soltanto per:

- Coniuge a carico (dal 2025 riconosciuti soltanto per i cittadini italiani, comunitario o paesi spazio SEE);
- Figli over 21

stante l'introduzione dell'Assegno Unico Universale.

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
CONSULENTE DEL LAVORO  
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
COMMERCIALISTA - REVISORE  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

[www.studioulivi.it](http://www.studioulivi.it)

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

## 2) NOVITA' FISCALI 2025

Come vedrete, dal 2025, sono stati inseriti il nuovo Bonus per redditi fino a 20.000 euro e la nuova detrazione per redditi oltre 20.000 e fino a 40.000: rispetto a questi, attendiamo indicazioni A.E. per capire quali eventuali moduli produrre.

Vi invitiamo a farli compilare ai vostri dipendenti che hanno variazioni da dichiarare (familiari a carico nuovi o da eliminare, nuove residenze al 01/01/2025, volontà di mettere trattamento 100 euro a conguaglio o eliminarlo etc...) per il 2025 rispetto al 2024 e di riconsegnarci firmati.

A coloro che invece non vogliono dichiarare alcuna variazione rispetto a quanto già dichiarato (e visibile quindi in busta), nulla è richiesto.

Si noti che per il 2025:

- confermati gli scaglioni IRPEF con redditi fino a 28.000 euro imposti al 23%. **Rispetto a questo non vi è alcunché da dichiarare, salvo il caso di chi voglia applicare aliquote più elevate (marginali);**
- confermate le detrazioni da lavoro dipendente per chi ha redditi fino a 15.000 euro e invariate quelle per chi ha redditi superiori.
- per le detrazioni dei familiari, come ormai noto, la detrazione per figli a carico si avrà solo nel caso di figli con più di 21 anni (fino a 21 anni danno diritto all'Assegno Unico) che abbiano redditi al 31/12/2025 inferiori a 4000 euro (fino a 24 anni) o 2840,51 (over 24 anni). **Rispetto a questo, quindi, potete segnalare tutti i figli a carico ma la detrazione ci sarà solo nel caso qui descritto;**
- per le detrazioni del coniuge, si conferma che il coniuge è a carico se ha un reddito al 31/12/2025 inferiore a 2.840,51 euro. **Rispetto a questo, quindi, potete segnalare il coniuge a carico (se magari quest'anno è carico a differenza del 2024).** → IMP La nuova norma introduce un'esclusione per i contribuenti che non sono cittadini italiani, comunitari o dello Spazio economico europeo (SEE), negando loro il diritto alla detrazione per i familiari a carico residenti all'estero. Attualmente, questi contribuenti possono ottenere la detrazione per i familiari all'estero, a condizione che forniscano documentazione tradotta e asseverata o apostillata per attestare lo status di familiare a carico. Dal 2025, questa possibilità sarà eliminata.
- Il Trattamento Integrativo viene erogato a chi ha redditi fino a 15.000 euro. **Rispetto a questo è fondamentale che i dipendenti che non lo vogliono, lo dichiarino. Stessa dichiarazione dovrà essere resa da chi vuole cambiare la preferenza espressa per il 2024.**

## 3) MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE SPETTANZE

Si ricorda che **dal 01/07/2018** è fatto obbligo di pagare le retribuzioni con modalità **tracciabili**.

A tal proposito, il datore di lavoro deve:

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
CONSULENTE DEL LAVORO  
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
COMMERCIALISTA - REVISORE  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

[www.studioulivi.it](http://www.studioulivi.it)

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

- **informare regolarmente i dipendenti del loro obbligo di dichiarare tempestivamente un cambio di IBAN o qualsiasi variazione** che possa incidere sul metodo di pagamento della retribuzione scelto;
  - **contattare lo Studio, nei casi di emolumenti particolari da erogare ai dipendenti che potrebbero – stante la portata della norma – non rientrare nell'obbligo di tracciabilità.**
- 

#### **4) SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Lo Studio ricorda di **verificare di essere in regola con la valutazione dei rischi e con l'integrale rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori** (compresi, quindi, gli obblighi in materia di formazione e di aggiornamento).

A tal proposito, si ricorda che:

- **in caso di nuove assunzioni**, è consigliato adempiere anche agli obblighi in materia di sicurezza (verifica della formazione obbligatoria e idoneità alla mansione);
- **non basta avere il D.V.R. poiché lo stesso, per essere pienamente valido, deve essere costantemente aggiornato:** per non incorrere in violazioni, dunque, **consigliamo vivamente di tenersi in costante contatto coi propri responsabili sicurezza, avvertendoli di eventuali assunzioni, variazioni delle strumentazioni di lavoro usate etc...** ;
- **per quanto concerne la formazione**, tutte le Aziende clienti del nostro Studio **destinano regolarmente lo 0,30% ai Fondi Interprofessionali**. Come spiegato più volte, tali fondi rappresentano una grande opportunità di finanziamento (totale o parziale) dei corsi di formazione.

A tal proposito, dunque, consigliamo di coordinarsi con i vostri responsabili – specie quelli della sicurezza per la formazione obbligatoria - che sono informati del tutto e che possono farvi comprendere a pieno quali siano tali opportunità.

L'applicazione del dettato 81/08, si noti, oltre a **rappresentare un obbligo** per le aziende, è una vera e propria **condizione necessaria** per:

- accesso a (e fruizione di) incentivi, agevolazioni e sgravi a livello contributivo.
- assunzioni con particolari tipologie di contratti di lavoro flessibili (tempo determinato, intermittente etc...).

Più nel dettaglio, infatti, la sanzione prevista per le aziende che non abbiano provveduto alla valutazione dei rischi e alla sua formalizzazione consiste – tra le altre - nella nullità delle tipologie contrattuali elencate o nel disconoscimento (e conseguente recupero) di incentivi, agevolazioni e/o sgravi.

Inoltre, a riguardo di questi ultimi, ricordiamo che le aziende che hanno in capo provvedimenti sanzionatori di una certa entità, per violazioni delle normative a tutela del lavoro, non possono accedervi e fruirne.

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
**CONSULENTE DEL LAVORO**  
**mail:** giulia.ulivi@studioulivi.it  
**Tel:** 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
**COMMERCIALISTA - REVISORE**  
**@mail:** camilla.ulivi@studioulivi.it  
**Tel:** 333.3609839

**www.studioulivi.it**

**@mail:** info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

**Sede Legale:** Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

A tale proposito, ribadiamo che lo Studio resta a disposizione per darvi maggiori informazioni e per coadiuvarvi in tutto questo.

---

### **4.1) PATENTE A CREDITI**

**Ricordiamo che le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere in possesso di PATENTE A CREDITI.**

Si tratta di imprese non necessariamente qualificabili come edili e dei lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

NB: Sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

**La patente è, dunque, obbligatoria per tutte le imprese del settore edile e per tutte le imprese e ai lavoratori autonomi che prestano attività in un cantiere temporaneo o mobile, indipendentemente dal tipo di attività svolta.**

*(lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, e solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica di sistemazione forestale e di sterro; lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile)*

Sono esclusi:

1. Chi effettua solo fornitura di materiale
  2. Chi presta attività intellettuale
  3. I titolari di attestazione SOA pari o superiore alla III categoria
- 

### **5) IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Si ricorda che nel caso di installazione di impianti di videosorveglianza da cui possa derivare “anche” il controllo dei lavoratori, **è necessario procedere a un accordo sindacale o all'autorizzazione da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro.** Si noti che quanto elencato deve essere fatto **PRIMA** dell'eventuale installazione e, proprio per questo, Vi

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
CONSULENTE DEL LAVORO  
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
COMMERCIALISTA - REVISORE  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

[www.studioulivi.it](http://www.studioulivi.it)

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

invitiamo - ancora una volta - a **contattarci nel caso vogliate inserire (o abbiate inserito senza consultarci) in azienda strumentazioni che potrebbero anche solo potenzialmente rientrare in tale ambito.**

---

### **6) PRIVACY**

Dal 2018 è fatto obbligo per tutte le Aziende di adeguarsi alla normativa europea (Regol. UE 2016/679) sulla privacy, anche stante quanto previsto dal D.lgs. 101/2018.

A tale riguardo, nel ribadire la “pesantezza” dell’impianto sanzionatorio, lo **Studio – come già annunciato diverse volte – ha a disposizione tecnici specialisti del settore che possono intervenire presso le Vostre realtà.**

Vi invitiamo caldamente a conformarVi alle normative di cui sopra.

---

### **7) DISCIPLINA AZIENDALE**

Lo Studio invita a verificare (periodicamente) che i codici disciplinari o regolamenti aziendali, stante quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L.300/1970):

- siano correttamente affissi in un luogo nel quale tutti i dipendenti possano avere costantemente libero accesso;
- che tutti i dipendenti ne abbiano preso e/o ne prendano visione (non basta, infatti, la consegna di una copia del codice che predisponiamo in sede di assunzione).

Tutto questo rappresenta condizione essenziale per l’eventuale avvio di una procedura disciplinare conforme alla Legge, nel caso di violazioni della disciplina aziendale da parte del/della dipendente.

Le Aziende, che ancora non hanno affisso i codici, sono invitate a farlo. Le Aziende che non hanno ancora voluto predisporre codici o regolamenti, siano consapevoli dell’impossibilità di irrogazione di sanzioni disciplinari nel caso di eventuale necessità.

---

### **8) ASSUNZIONE DEL PERSONALE: DOCUMENTI DA RICHIEDERE E ADEMPIMENTI PRELIMINARI**

- Fotocopia documento d’identità e Codice Fiscale del/della dipendente da assumere;
- Stato di famiglia e (se presente) fotocopia del Codice Fiscale del coniuge;
- Attestato o autodichiarazione del titolo di studio;

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
**CONSULENTE DEL LAVORO**  
**mail:** giulia.ulivi@studioulivi.it  
**Tel:** 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
**COMMERCIALISTA - REVISORE**  
**@mail:** camilla.ulivi@studioulivi.it  
**Tel:** 333.3609839

**www.studioulivi.it**  
**@mail:** info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600  
**Sede Legale:** Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
Iscritto n°1292 dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze  
**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

- Indirizzo mail del lavoratore/della lavoratrice;
- Scheda anagrafico-professionale del/della dipendente da assumere (reperibile presso Centro per l'Impiego);
- Per lavoratori/lavoratrici che hanno in essere altri contestuali rapporti di lavoro: dichiarazione di eventuale altro rapporto di lavoro con specificazione della data di inizio (e di eventuale fine, nel caso di rapporto a termine) e orario di lavoro. In sostituzione della dichiarazione, si richiede copia della lettera di assunzione, dopo aver depennato eventuali dati non diffondibili;
- Per lavoratori/lavoratrici che hanno avuto altri rapporti di lavoro nell'anno di instaurazione: CU provvisoria per la certificazione dei dati previdenziali e fiscali. La CU, nello specifico, può essere richiesta dal lavoratore/dalla lavoratrice all'ex datore di lavoro che, per legge, dovrà consegnarla entro 12 giorni;
- Certificazioni di partecipazione ai corsi sulla sicurezza: nel caso in cui il lavoratore/la lavoratrice non disponga di certificazioni o non abbia mai svolto formazione obbligatoria, l'azienda dovrà immediatamente attivarsi per segnalare ai responsabili della sicurezza designati l'imminente assunzione;
- E', inoltre, caldamente consigliata l'effettuazione di visita medica per attestare l'idoneità allo svolgimento della mansione.
- Nel caso di assunzione di personale Extracomunitario:
  - Copia del Permesso di soggiorno o Carta di Soggiorno;
  - Fotocopia del passaporto;
  - Codice fiscale (che deve essere regolarmente registrato in Anagrafe tributaria).
- Nel caso di assunzione di un Apprendista:
  - Dichiarazioni attestanti periodi di assunzione come qualificato o di apprendistato precedenti, anche fornendo le lettere di assunzione, dopo aver depennato eventuali dati non diffondibili;
- Se minorenne: dichiarazione di assolvimento dell'obbligo scolastico.

Una volta reperita la documentazione necessaria, si rende indispensabile firmare il contratto di lavoro (da parte di entrambe le parti e possibilmente prima dell'inizio del rapporto stesso), consegnare le informative al lavoratore/alla lavoratrice e far compilare correttamente tutti gli allegati editabili forniti dallo Studio. Nel dettaglio:

- codice disciplinare o regolamento dell'azienda (se già correttamente affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti) e relativa lettera di consegna;
- detrazioni;
- destinazione TFR (Mod. TFR2);
- modalità di riscossione delle spettanze (si ricorda, a tal fine, l'obbligo di tracciabilità dal 01/07/2018);
- modulo per raccolta dati del lavoratore da consegnare alla Cassa Edile (per aziende edili);
- eventuali autocertificazioni per incentivi o agevolazioni;

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
**CONSULENTE DEL LAVORO**  
**mail:** giulia.ulivi@studioulivi.it  
**Tel:** 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
**COMMERCIALISTA - REVISORE**  
**@mail:** camilla.ulivi@studioulivi.it  
**Tel:** 333.3609839

**www.studioulivi.it**  
**@mail:** info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600  
**Sede Legale:** Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze  
**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489